

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1558

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, TANI, GRASSI BERTAZZI,
INZERILLO e FONTANA Elio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1993

Ricostituzione dell'Istituto «Giuseppe Kirner»
per l'assistenza al personale delle scuole secondarie

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge formulato dopo che il Parlamento ha consentito alla ricostituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAO SI), si intende sanare una situazione giuridica paradossale.

In particolare, attese l'identità di funzioni e di situazione giuridica (inclusione nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) fra l'Istituto «Giuseppe Kirner» e due enti (ENAM e ONAO SI), per motivi analoghi a quelli che hanno giustificato il mantenimento di questi ultimi, si propone la ricostituzione dell'Istituto «Giuseppe Kirner», soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981.

La storia di questi enti e delle differenti vicende amministrative e giudiziarie cui sono stati sottoposti merita di essere rapidamente menzionata poichè da sola giustifica il contenuto del presente disegno.

L'Istituto «Giuseppe Kirner» ha avuto origine volontaria (la costituzione dell'Istituto risale, infatti, ad un referendum svoltosi l'11 novembre 1909) ed ha acquistato personalità giuridica di diritto pubblico con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351.

L'Istituto «Giuseppe Kirner», che traeva sostentamento esclusivamente dai contributi dei professori di scuola secondaria (il contributo dello Stato era puramente simbolico, pari a 40.000 lire annue!) aveva finalità assistenziali e previdenziali indicate nella legge 28 marzo 1968, n. 370, a favore dei professori in attività di servizio e pensionati, dei loro familiari e degli orfani.

L'ENAM svolge forme di assistenza e previdenza a favore degli insegnanti elementari, direttori didattici ed ispettori tec-

nici periferici mediante contribuzioni delle stesse categorie, prelevate mediante ritenute in percentuale sugli stipendi.

Analogamente opera l'ONAO SI a favore dei sanitari liberi professionisti e dipendenti da pubbliche amministrazioni. Dal momento che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha incluso questi tre enti nell'allegata tabella B, è stata avviata la procedura di cui agli articoli 113 e 114 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 per la soppressione degli enti medesimi. Pertanto, l'Istituto Kirner, l'ENAM e l'ONAO SI sono stati sottoposti all'esame della commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, presieduta dal professor Sabino Cassese, la quale li ha compresi tra gli enti di assistenza a categorie che derivano la fonte prevalente delle loro entrate da contributi a carico degli iscritti.

In seguito al parere vincolante espresso dalla citata commissione tecnica l'Istituto «Giuseppe Kirner» è stato soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (accertata insussistenza di funzioni residue).

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1981, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1981, parte dei beni mobili ed immobili dell'ex ente pubblico «Giuseppe Kirner» (in liquidazione per il trasferimento dei beni al patrimonio dello Stato) è stata concessa in uso all'Associazione volontaria «Giuseppe Kirner» ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Anche per l'ENAM e l'ONAO SI la commissione tecnica di cui all'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repub-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blica n. 616 del 1977 aveva proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo scioglimento con parere vincolante considerando irrilevanti i procedimenti giurisdizionali in corso instauratisi a seguito delle impugnative di entrambi gli enti.

Tuttavia la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha adottato i decreti di scioglimento, nonostante che il Consiglio di Stato, adito in merito, avesse dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendo gli atti della commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (sia quelli di individuazione degli enti, sia quelli di proposta del loro scioglimento) atti interni del procedimento, e come tali, non impugnabili separatamente dal decreto governativo conclusivo.

L'ENAM (si menziona in particolare l'ENAM in quanto può essere considerato come l'ente gemello dell'Istituto «Giuseppe Kirner»), ancor prima che intervenisse la legge, è sopravvissuto di fatto in una situazione di attesa, con un consiglio di amministrazione scaduto, in stato di permanente prorogatio dal 6 agosto 1979. Se l'ENAM ha potuto continuare a funzionare per dieci anni dopo la soppressione dell'Istituto «Giuseppe Kirner» e, quindi definitivamente ricostituito unitamente all'ONAOI con legge 27 maggio 1991, n. 67, mediante l'esclusione dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'annessa tabella B, appare ovvio, al fine di sanare l'abnormità della situazione giuridica esposta in precedenza il fondamento dell'articolo 1 del presente disegno di ricostituzione dell'Istituto «Giuseppe Kirner».

Con l'articolo 2 si intende disciplinare il raccordo tra il soppresso ente ed il ricostituito Istituto «Giuseppe Kirner», salvando quanto di positivo è stato realizzato dall'Associazione volontaria «Giuseppe Kirner»,

che ha portato avanti in questi dieci anni una politica assistenziale e previdenziale di indubbio valore sociale. Appare opportuno pertanto prevedere: l'allargamento dell'assistenza a tutto il personale docente e non docente, di ruolo e non di ruolo della scuola secondaria nonché il personale dei Centri di formazione professionale; l'adozione del sistema elettivo diretto degli organi collegiali da parte degli iscritti; la possibilità di revoca da parte del personale che non intende mantenere l'iscrizione all'ente.

La ricostituzione dell'Istituto «Giuseppe Kirner» infine comporta la revoca della concessione all'Associazione volontaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1981, con il conseguente assorbimento del personale attualmente in forza alla Associazione e la concessione in uso fino all'anno 2050 al ricostituito Istituto di lire 10 miliardi, nonché i primi tre piani con relativi arredi, dell'immobile di via Ippolito Nievo 35, oggetto della concessione attualmente in atto con l'Associazione.

Il presente disegno di legge si giustifica e si rende in qualche modo necessario, anche per il fatto che i recenti provvedimenti contenuti nella legge finanziaria in materia di previdenza e sanità hanno ridotto notevolmente il livello di tutela del personale della scuola. La costituzione di un ente come l'Istituto «Giuseppe Kirner» sostenuto con i contributi volontari dei soci, potrà validamente compensare lo stato di disagio che è venuto man mano aumentando.

Esso non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, la soluzione che proponiamo è finalizzata a restituire al personale della scuola secondaria, che ha visto dissolvere il patrimonio messo insieme dai propri contributi e sorgere, in sostituzione dell'ente, una libera associazione che dispone di risorse modeste, la fiducia nei pubblici poteri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È ricostituito l'Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori delle scuole medie di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 370.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981, è abrogato.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale viene stabilito il nuovo ordinamento dell'Istituto «Giuseppe Kirner».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà:

a) rideterminare le finalità dell'Istituto, assicurando lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali e sanitarie integrative e aggiuntive;

b) disciplinare le modalità del perseguimento delle finalità di cui alla lettera a);

c) stabilire una nuova composizione degli organi direttivi, attraverso l'adozione di un sistema elettivo diretto da parte degli associati, in cui dovrà essere assicurata la più ampia rappresentatività del personale iscritto;

d) revocare la concessione all'Associazione volontaria «Giuseppe Kirner» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1981;

e) stabilire i termini e le modalità per il reperimento del personale del ricostituito ente, garantendo l'assorbimento del personale attualmente in forza all'Associazione volontaria «Giuseppe Kirner»;

f) assegnare in uso fino all'anno 2050 al ricostituito Istituto «Giuseppe Kirner», lire 10 miliardi e i tre piani dell'immobile sito in via Ippolito Nievo, 35, con relativi arredi, già concessi alla Associazione volontaria «G. Kirner», consentendo per questi ultimi la libera disponibilità, con accollo di ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

g) garantire la volontarietà dell'iscrizione, consentendo al personale della scuola secondaria che non intende avvalersi delle prestazioni del ricostituito Istituto di inoltrare una dichiarazione di revoca, secondo le modalità stabilite.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 sarà emanato sentito il parere di una commissione composta da cinque deputati, cinque senatori e cinque rappresentanti dei sindacati del personale della scuola maggiormente rappresentativi. Ai lavori della commissione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Qualora la commissione non abbia reso il parere entro tre mesi dal ricevimento del testo delle norme delegate, il parere si intende favorevole.